

ELABORATO N. 3

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'INSERIMENTO DI PERSONALE EDUCATIVO – ASSISTENZIALE ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018-2019 – 2019/2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in appalto, ai sensi dell'art. 60 del Dgls 50/2016 del servizio di inserimento di personale ESEA (educatore scolastico con funzioni educativo-assistenziali, con o senza assistenza fisica), rivolto a soggetti in condizione di handicap, residenti nel territorio comunale e frequentanti l'Istituto Comprensivo ed Istituti Pubblici Secondari di secondo grado, finalizzato a favorirne e svilupparne l'autonomia e la capacità di comunicazione, a garanzia del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, mediante l'inserimento di personale qualificato, aggiuntivo rispetto agli organici ministeriali, che operi a loro supporto;
2. Il servizio deve essere reso conformememnte al calendario scolastico fissato dalle istituzioni scolastiche.
3. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in anni tre, con inizio il primo settembre 2017 e comprendente gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 con scadenza al 30 giugno 2020;
2. Ove alla scadenza contrattuale non sia completato il procedimento per l'individuazione del nuovo affidatario, al fine di ovviare ad interruzione del servizio, l'Appaltatore assume l'obbligo di continuare il servizio medesimo, alle medesime condizioni, per il periodo necessario a concludere il procedimento per il nuovo affidamento.

Art. 3 – Personale

1. Le prestazioni dovranno essere svolte mediante l'impiego di personale avente la qualifica di Educatore professionale o altra qualifica equivalente, in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni nel numero necessario a dare copertura al servizio, secondo le indicazioni fornite dal committente; Il Personale dell'Appaltatore presta l'attività, con l'obbligo di fattiva collaborazione, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione e risponde del proprio operato esclusivamente alla Ditta aggiudicataria.
2. Ai fini della garanzia della continuità educativa, l'Appaltatore, per l'espletamento del servizio è tenuto ad assumere il personale che svolgeva il medesimo servizio alle dipendenze del precedente appaltatore e che si renderà disponibile. A tale personale non potrà, in nessun caso, essere applicato un trattamento retributivo, previdenziale e

d'indennità percepite, inferiore a quello goduto alla data di passaggio di gestione.

Art. 4 – Obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
3. Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 5 – Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

1. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. n. 81/2008; deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previsti;
3. L'Appaltatore ed il personale da esso dipendente dovranno, comunque, rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale valesse presso gli Istituti comprensivi in cui operano.
4. L'Appaltatore esonera il Comune da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni, che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori, relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
5. L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs.81/2008, s.m.i., insieme ai datori di lavoro delle eventuali imprese subappaltatrici, all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto, coordinando anche interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori mediante l'informazione reciproca, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle prestazioni.

Art. 6 – Codice di comportamento

1. L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e, in particolare, per i dipendenti dell'impresa esecutrice all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Noceto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 27.12.2013 ai sensi del DPR 62/2013 e reperibile su sito internet istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, del quale dichiara di aver preso visione.

Art. 7 – Garanzia definitiva

1. L'appaltatore deve costituire, entro la data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del medesimo, a favore del Comune, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale (fatte salve le riduzioni di cui al precedente comma), tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 2.

2. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune.

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine assegnato comporta la decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

4. La cauzione definitiva è prevista a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni.

Ogni qualvolta l'Amministrazione comunale si rivalga sul deposito cauzionale definitivo, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

5. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente.

6. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato al rilascio di certificato attestante la completa e regolare esecuzione del servizio, da parte del RUP.

7. Bozza della cauzione, di cui sopra, dovrà essere presentata, per la valutazione di accettabilità da parte degli uffici comunali prima della data fissata per la stipula del contratto.

8. L'importo della garanzia è ridotto, secondo le percentuali e le condizioni previste all'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e/o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo, oppure (non cumulabile con le precedenti) in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

2. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione Comunale ed il servizio Comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

3. La stazione appaltante è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere sia al personale dipendente dell'Appaltatore che ai Terzi durante lo svolgimento del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

4. A tali fini l'Impresa esecutrice sarà tenuta a stipulare regolare polizza assicurativa, con Primaria Compagnia Assicurativa, valida per il periodo di vigenza del presente contratto, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio, compresi i danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, anche per colpa grave o dolo, per un massimale RCT di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/zerozero) per persona e per cose ed un massimale RCO di € 3.000.000,00 (tremilioni/zerozero) per sinistro e di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/zerozero) per persona corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Noceto;

5. L'Appaltatore inoltre assumerà a proprio carico gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla sopra menzionata assicurazione ed è tenuto, nell'arco di vigenza del presente contratto, a produrre al Comune di Noceto copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio.

Art. 9 – Valore contrattuale e revisione prezzi

1. Il corrispettivo è liquidato mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate e fatturate dall'appaltatore, fatta salva l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, di DURC regolare della Cooperativa.

2. il prezzo unitario orario definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per il primo anno di vigenza del contratto.

3. I prezzi delle prestazioni dedotte in appalto saranno soggetti a revisione annuale in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita, a partire dal secondo anno di gestione, ai sensi art.106 del DLG 50/2016.

4. Qualora, nel corso dell'appalto, l'impresa ritenga sussistenti ragioni di alterazione dell'equilibrio contrattuale, potrà essere presentata richiesta revisione prezzi.

5. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA.

6. La revisione annuale potrà essere richiesta dalla Ditta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ENTRO IL 31 AGOSTO. L'applicazione della revisione sarà subordinata all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito atto da adottarsi entro 30 gg. Dal ricevimento della richiesta e con decorrenza dal mese successivo a quello dell'adozione dell'atto.

7) E' escluso l'aggiornamento automatico del prezzo.

ART. 10 – CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Comune.

2. L'Appaltatore riconosce, con la semplice presentazione dell'offerta, di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall'assunzione del servizio. L'aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.

3. Il valore dell'appalto risultante dai documenti di gara è stimato e, pertanto, non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

4. Alla ditta aggiudicataria sarà liquidato ad esclusivo compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere in funzione dell'assunzione del servizio d'appalto, il corrispettivo determinato moltiplicando le ore necessarie per il prezzo orario offerto.

5. Il corrispettivo sarà liquidato entro novanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva e del nulla osta prescritto per i pagamenti di importo superiore ad €.10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. L'aggiudicatario dovrà indicare nelle fatture mensili, emesse elettronicamente, le ore effettuate suddivise per plesso scolastico.

6. Il Comune di Noceto ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del

corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell'Appaltatore ed allo scioglimento delle riserve.

7. Dal corrispettivo il Comune di Noceto detrairà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 12 del capitolato.

ART. 11 - QUINTO D'OBBLIGO.

1. Ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 l'Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni ricomprese nell'appalto (in termini di fornitura di ulteriori scuolabus e relativi autisti) sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale di aggiudicazione e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo percorso, restandovi sin d'ora obbligato.

Art. 12 – Penali

1. In caso di inadempienze dell'Appaltatore durante lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione comunale provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al legale rappresentante del Consorzio. Questi potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate alla ditta aggiudicataria, le penali, determinate in base alla situazione, di seguito riportate:

- a. Mancata sorveglianza dei minori durante il servizio - € 1.000,00;
- b. Mancata sorveglianza dei minori durante il servizio, che abbia cagionato danni al minore o a terzi - da € 2.000,00 ad € 4.000,00;
- c. Comportamento non adeguato tenuto dal personale durante lo svolgimento del servizio (per ciascuna infrazione) - da € 200,00 ad € 1.000,00;
- d. Mancata sostituzione del personale - € 200,00 per ogni giorno;
- e. Mancato svolgimento del servizio (fino ad una massimo di giorni 3) - € 500,00 per ogni alunno e per ogni giorno;
- f. Ritardo nell'assunzione del servizio - € 100,00 per episodio.
- g. Mancato rispetto della riservatezza - € 1.000,00.

3. L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.

4. Nel caso in cui, nell'arco di 30 giorni, la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella verranno raddoppiati.

5. L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio

6. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il correlato risarcimento del danno e spese, sono recuperati prioritariamente mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione definitiva.

7. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto previsto al successivo art. 12, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi :
 - a) quando il Comune e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento del medesimo, in tal caso l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento delle prestazioni effettuate;
 - b) ricorso al subappalto in violazione dell'art. 12,.
 - c) per gravi irregolarità o negligenze, frode, inadempimenti reiterati, mancanza di rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte , accertate dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
 - d) qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, lettere da a) a d) del Decreto Legislativo 50/2016,
 - e) qualora l'appaltatore risulti aver prodotto falsa documentazioni o documentazioni mendaci o qualora sia intervenuto a suo carico provvedimento definitivo con applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice leggi antimafia o sia intervenuta condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016;
 - f) in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e di rispetto dei contratti di lavoro ;
 - g) in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
2. Nei casi che previsti al comma che precede, con l'esclusione della lettera a), il Comune ha diritto di procedere all'escussione della cauzione definitiva nonché a trattenere i compensi per il servizio ewffettuato qualora la cauzione fosse insufficiente a compensare i danni subiti e per la copertura di inadempinenze retributive, previdenziali ed assicurative in capo all'appaltatore, fatta salva qualsiasi altr azione l'amministrazione valuti di intentare nei suoi confronti a risarcimento del maggiore danno.
3. L'eventuale intenzione di avvalersi della clausola risolutiva anticipata avverrà a mezzo PEC con preavviso di giorni 20.

Art. 14 – Recesso

1. Il Comune, a norma dell'art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all'appaltatore mediante lettera

raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

2. Il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata da parte dell'appaltatore, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

Art. 15 –Cessione e Subappalto

1. E' escluso il sub appalto.
2. E' fatto divieto all'affidatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto d'appalto: nei casi di trasformazione, fusione e scissione dell'azienda il nuovo soggetto subentra nel contratto alle modalità e condizioni previste all'art.106 del D.Lgs.50/2016.
3. In caso di modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria, deve essere data prontamente notizia al Comune, corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; e da cui risulta che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente.
4. Il Comune riconosce il soggetto contraente sino a quando non sia correttamente conclusa la procedura di cui ai commi 2 e 3, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. Per la cessione dei crediti si richiama l'art.106, comma 13 del d.Lgs. 50/2016.

Art.16 – Rischi da interferenza

2. In relazione alle prestazioni oggetto del presente atto sono riscontrabili rischi d'interferenza indicati nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 ed allegato al progetto.

Art.17 – Stipulazione del contratto e consegna anticipata

1. La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti prescritti e non prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
2. Trattandosi di servizio pubblico legato al calendario scolastico, l'esecuzione del contratto potrà essere anticipatamente disposta, anche nelle more della stipulazione, al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.
3. La stipulazione formale del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante del Comune, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria presentata in sede di gara ed accertamento dell'inesistenza di limiti o impedimenti a contrarre dell'aggiudicatario.
4. Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e

conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 18 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i., ed a pena di nullità assoluta del presente atto, l'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, su apposito conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicato ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, s.m.i..

2. Entro sette giorni dall'accensione dei predetti conti correnti o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni afferenti il presente contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Noceto gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare al Comune di Noceto ogni modifica a tali dati.

3. I bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara **CIG** -----; il CIG deve essere riportato in qualsiasi documento contabile riferibile al presente atto. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i..

5. Agli obblighi in materia di tracciabilità, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, s.m.i. ed al presente articolo, sono soggetti eventuali subcontraenti.

6. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, il presente contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui saranno violati gli obblighi ivi previsti.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali e norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti:

1. L'Appaltatore, in relazione all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, successive modifiche ed integrazioni, e si impegna all'integrale rispetto delle suddette disposizioni con particolare riferimento all'adozione delle misure e dei sistemi di sicurezza previsti dalla citata normativa ;

2. L'Appaltatore è direttamente responsabile dell'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dati, afferenti il servizio, in suo possesso o a sua conoscenza, nonché dell'operato del suo personale.

3. i dati personali e i dati particolari dei minori e delle rispettive famiglie, in particolare, devono essere trattati a norma di legge e con le seguenti avvertenze:

- a) tutti i dati, compresi quelli gestiti con apparecchiature di elaborazione dati o per via telematica, dovranno essere trattati esclusivamente ai fini del servizio appaltato;
- b) i dati di carattere sanitario dovranno essere trattati limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori
- c) è fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli eventuali sub-contraenti di comunicare a terzi o divulgare in alcun modo i dati di cui si venga in possesso o a conoscenza;
- d) è fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché agli sub-contraenti di conservare i dati dopo la scadenza dell'appalto: tutta la documentazione, cartacea ed informativa, dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale entro cinque giorni dalla data di scadenza dell'appalto

Art. 20 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d'appalto sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto è competente il foro di Parma.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di inserimento lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali;
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
4. Le tariffe del servizio a carico dell'utenza sono determinate e riscosse direttamente dal Comune.
5. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento ai documenti di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti.